



Sent. n.152/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37766** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxx, nato a Bari il xxxxxx e ivi residente alla via xxxxx, elettivamente domiciliato in Bari alla via Marcello Celentano n. 35 presso e nello studio dell'avv. Silvia Solimando (SLMSLV74C65A662Z; avv.silviasolimando@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende,

contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 25.6.2025, l'avv. Solimando per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig xxxx, ex xxxxx della Marina Militare

	in servizio presso la sede di xxxxxx dal xxxxx all'xxxx, data di transito nei	
	ruoli civili dello Stato a seguito di giudizio di <i>«permanente inidoneità al</i>	
	<i>servizio marittimo incondizionato. Si idoneo alla riserva, si idoneo al transito</i>	
	<i>nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della</i>	
	<i>Difesa ai sensi della L. 266/99»</i> espresso dalla CMO di xxxx con verbale xxxx	
	n. xxxx del xxxxx, premesso che:	
	- il xxxx il dipendente formalizzava all'INPS domanda telematica di	
	pensione privilegiata per le patologie di cui alle lettere A) (tab. A, cat. 8^), B)	
	(tab. B) e C) (tab. A, cat. 8^) del giudizio diagnostico del processo verbale n.	
	xxxx dell'xxxxxx della CMO di xxxxx;	
	- all'esito dell'istruttoria, con determina del xxxx l'INPS di xxxx conferiva	
	la pensione privilegiata ordinaria (PPO) di 8^ cat. per la patologia di cui alla	
	lettera C) del citato giudizio diagnostico, quantificando la prestazione in €	
	10.611,82 annue lorde con decorrenza giuridica xxxx e precisando che <i>«Tale</i>	
	<i>importo corrisponde al 30% della base pensionabile previsto per le pensioni</i>	
	<i>di privilegio di 8^ categoria»;</i>	
	- ritenendo di avere ottenuto una prestazione inferiore al dovuto (perché non	
	contemplante l'incremento dello 0,70 per cento della base pensionabile per	
	ogni anno di servizio utile, prevista dall'art. 67, comma 3, del d.P.R.	
	n. 1092/1973 a favore dei militari che, senza aver maturato l'anzianità	
	necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto	
	almeno cinque anni di servizio effettivo), con lettera diffida inviata all'INPS	
	di xxxx e di xxxx a mezzo pec del xxx ne sollecitava la rideterminazione	
	mediante applicazione della ridetta percentuale di aumento;	
	- con pec del xxxxx la sede INPS di xxxx trasmetteva la pratica alla	

Direzione di xxxxx per competenza territoriale, precisando che le percentuali di aumento di cui al terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 sono riconosciute solo ai militari che non abbiano maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale di cui all'art. 54 dello stesso d.P.R.;

ha chiesto di: *a)* accertare e dichiarare il suo diritto alla rideterminazione della pensione di privilegio mediante applicazione dell'incremento percentuale di cui all'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973; *b)* condannare conseguentemente l'INPS a liquidare la prestazione sin dalla decorrenza del xxxxx, nonché a corrispondere tutti gli importi maturati e non riscossi quanto meno a decorrere dall'xxxxxx, oltre interessi come per legge; con vittoria di competenze, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto; ciò sul presupposto che la PPO posta in pagamento è stata calcolata in applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione quindi dell’incremento percentuale per cui è causa, di cui è stato esplicitato il meccanismo di calcolo.

3. – All’udienza del xxxx il giudice, accogliendo la concorde richiesta delle parti di un breve termine (parte ricorrente per completare l’esame dei dati contabili forniti dall’INPS con la memoria di costituzione, l’INPS per brevi precisazioni sui conteggi effettuati), ha rinviato la discussione della causa all’udienza del 25.6.2025.

4. – Con nota depositata in pari data, l'INPS ha ribadito che la pensione in esame corrisponde a quella chiesta dal ricorrente (30% della base pensionabile

	e dei sei scatti + maggiorazione dello 0,70% per ogni anno di servizio utile	
	maturato alla cessazione), ribadendo il criterio adoperato per il calcolo del	
	trattamento.	
	5. – Da ultimo, con nota del xxxx il ricorrente – preso atto dei chiarimenti	
	forniti dall’INPS ed evidenziate le circostanze all’origine del ricorso (la	
	determina di conferimento della prestazione recava l’esclusivo riferimento alla	
	percentuale del 30% della base pensionabile e non era corredata di alcun	
	conteggio da cui poter inferire i valori retributivi e i criteri di calcolo utilizzati)	
	– ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con	
	compensazione delle spese processuali.	
	6. – All’odierna udienza la difesa dell’INPS ha aderito alla richiesta, ribadita	
	oralmente dalla difesa del ricorrente.	
	7. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	8. – In sede di legittimità è stato chiarito che <i>«la cessazione della materia del</i>	
	<i>contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica</i>	
	<i>quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive</i>	
	<i>conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute</i>	
	<i>determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale</i>	
	<i>dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le</i>	
	<i>ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità</i>	
	<i>della pronunzia del giudice in precedenza richiesta»</i> (Cass. n.	
	16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). In relazione a	
	quanto precede, sussistono i presupposti per la declaratoria	
	della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.	
	4	

	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37766 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 25.6.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 27.6.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 27.6.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 27.6.2025 Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	5	